

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuto: Jan Mateusiak

Dispositivo

L'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell'attività economica imponible di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'imposta sul valore aggiunto, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-291/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione — Prezzo effettivamente pagato — Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato — Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell'ambito di altre transazioni relative a merci similari)

(2016/C 305/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: EURO 2004. Hungary Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositivo

L'articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell'importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l'autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l'autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l'importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell'autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l'esattezza del valore di transazione delle stesse.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2016.